



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI BOLOGNA

SEZIONE 15

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	COCCO	DR. MARIO LUIGI	Presidente
<input type="checkbox"/>	MERCURI	DOTT. ALBERTO	Relatore
<input type="checkbox"/>	LANA	GEN. VITTORIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 493/09
depositato il 16/02/2009

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 093 2008
contro REGIONE EMILIA ROMAGNA

TASSE AUTO 2005

proposto dal ricorrente:

48100 RAVENNA RA

difeso da:
OLIVIERI MATTEO
CORSO MAZZINI, 55 48018 FAENZA RA

www.dottorini.org

SEZIONE

N° 15

REG.GENERALE

N° 493/09

UDIENZA DEL

06/07/2009

ore 10:00

SENTENZA

N°

1421308

PRONUNCIATA IL:

6/7/09

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

[Signature]

Il Segretario

[Signature]

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BOLOGNA – SEZIONE XV -

UDIENZA DEL 06.07.2009

R.G.R. N. 493/09 (segue)

RICORSO AVVERSO CARTELLA DI PAGAMENTO N. 093-2008-00055721-09 TASSA DI POSSESSO AUTO ANNO 2005-2006 C/ REGIONE EMILIA ROMAGNA, PROPOSTO IN DATA 05/02/2009.

DEPOSITATO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BOLOGNA IN DATA 16/02/2009.

FATTO

Con ricorso proposto in data 05/02/2009 contro la Regione Emilia Romagna e depositato in data 16/02/2009 alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, , rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato la cartella di pagamento n. 093-2008- , notificata dall'Agente della riscossione per la Provincia di Ravenna Equitalia Romagna SPA, ruolo n. 2008/3197 reso esecutivo in data 01/09/08, con cui è stato richiesto il pagamento di complessivi euro 483,68 (e non di euro 495,19, come riportato nel ricorso introduttivo), di cui:

- a) euro 330,22 per insufficiente pagamento della tassa automobilistica periodo maggio 2005/aprile 2006, oltre sanzione di euro 99,07, interessi di euro 27,27, per complessivi euro 456,56, e compensi di riscossione di euro 21,24, relativa all'autovettura targata AT ;
- b) euro 5,88 per diritti di notifica.

Il ricorrente ha riferito che con la cartella di pagamento opposta la Regione ha richiesto il pagamento della tassa di possesso ordinaria 2005-2006 per l'autovettura ultraventennale Porsche 911 SC Targa, costruita nell'anno 1980, targata AT che, al contrario risulta essere esente dalla tassa di possesso in applicazione dell'art. 63. comma 2 e 3 della legge 342/2000.

Il ricorrente aveva regolarmente pagato l'importo di euro 25,82.

Nel ritenere non dovuta la tassa richiesta, ha sollevato le seguenti eccezioni:

- l'art. 63 della legge 342/2000 dispone l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica di possesso per i veicoli costruiti/immatricolati da almeno 30 anni applicabile, in virtù del comma 2, agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e artistico, per i quali il termine è ridotto a 20 anni;
- il comma 3 dispone che "i veicoli indicati al comma 2 sono individuati con propria determinazione dall'ASI, da aggiornarsi annualmente;
- l'ASI, invece, ha disatteso tale onere di emanare ogni anno un elenco di modelli meritevoli di esenzione, sulla base di particolari caratteristiche, specificando marca, modello, anno di costruzione, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con nota n. 81335/2001 del 1/06/2001;
- la determinazione annuale non può consistere in una certificazione sui singoli esemplari, mai concepita dal legislatore e a sola valenza interna dell'associazione;
- sotto l'impulso della nota succitata n. 81335/2001, l'ASI emetteva la delibera federale annuale che riconosceva per l'anno 2001 i benefici in parola a tutte le auto costruite entro il 31/12/2001, sempreché corrispondenti al proprio regolamento tecnico nazionale per il rilascio *dell'attestato di iscrizione*, confermando anche negli anni successivi l'estensione dell'esenzione;
- così pure per l'anno 2005, anno in contestazione;
- allorché, tutti gli altri contribuenti, non essendo associati ASI, rivolgevano opportuni quesiti all'ASI e, ad una risposta del 27/02/2002, l'ASI confermava che l'iscrizione all'ASI non è necessaria, ma in questo caso dovrà farsi indicare dal Ministero delle Finanze la procedura;
- il contribuente, non essendo socio ASI, effettuava il pagamento della tassa forfetaria di circolazione, chiarendo alla Regione Emilia Romagna la propria posizione, producendo l'attestato di iscrizione dell'autovettura nel Registro Sociale dei Veicoli di Interesse Storico (Il Club Storico Faentino), non federata ASI;
- il diritto all'esenzione è stato già dichiarato da numerose Commissioni Tributarie Provinciali e



www.dottorini.org

Regionali;

- da ultimo, ma non per importanza, l'interpretazione erronea ancora sostenuta dalla Regione risulta affetta da palese incostituzionalità per violazione dell'art. 18 Cost.

Oltre a richiedere la sospensione dell'atto impugnato, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento, con vittoria delle spese di giudizio.

La Regione Emilia Romagna si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate il 16/06/2009 contestando integralmente i motivi del ricorso proposti dal ricorrente e sostenendo che:

- diversamente da quanto affermato dal ricorrente, la determinazione ASI richiamata al comma 3 (art. 63 legge 342/2000) non consiste affatto in un atto a contenuto generale, ovvero in un elenco o in una lista generica di marche di veicoli astrattamente idonei ad ottenere il riconoscimento in quanto in possesso automaticamente dei requisiti previsti dal comma 2 dello stesso articolo;

- al contrario tale "determinazione", aggiornata annualmente, deve essere rilasciata dall'ASI, a seguito dell'individuazione, sul veicolo per il quale è presentata domanda, del possesso del requisito oggettivo di anzianità ventennale e del requisito soggettivo previsto alle lettere a), b) o c) dello stesso comma 2 dell'art.63 (sulla qualificazione del termine "determinazione" è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 455 del 23 dicembre 2005);

- l'esenzione dal pagamento della tassa si ottiene, per i veicoli oggettivamente ventennali aventi un particolare rilievo storico, ai sensi del 3° comma dell'articolo 63, solo a seguito del rilascio da parte di ASI e FMI della determinazione che riconosce sul veicolo di proprietà i requisiti soggettivi di storicità previsti dal 2° comma dello stesso articolo;

- in merito alla nota dell'Agenzia delle Entrate n. 81335/2001 del 16/06/2001, precisa che trattasi di un atto privo di rilevanza esterna dell'Amministrazione;

- in merito al richiamo a precedenti determinazioni ASI, ritiene non corretta l'affermazione secondo cui la delibera ASI per l'anno 2005 riconosce indistintamente il beneficio dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica a tutti i veicoli sulla base del presupposto dell'ultraventennalità dell'anno di costruzione;

- in merito all'iscrizione del veicolo al Club Storico Faentino, sottolinea che la sentenza della Corte Costituzionale n. 455 del 23 dicembre 2005 ha statuito che la disposizione dell'art. 63, comma 2, della citata legge n. 342 del 2000 consente di esentare dalla tassa i veicoli costruiti da almeno vent'anni e che abbiano particolare interesse storico o collezionistico, in quanto costruiti specificatamente per le competizioni o a scopo di ricerca, o aventi rilievo sportivo, estetico o di costume;


- in merito all'asserita violazione dell'art. 18 della Costituzione, ove si ritenesse che la norma citata violasse il disposto dell'art.18 della Costituzione, tale questione dovrebbe essere posta avanti la Corte Costituzionale.

Con riserva di ulteriormente dedurre, l'ente impositore ha chiesto di rigettare il ricorso proposto e, per gli effetti, confermare la cartella di pagamento ed il relativo ruolo, dichiarando nel merito legittima l'azione dell'Amministrazione, con vittoria delle spese di giudizio.

DIRITTO

L'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 prevede al 1° comma che *"Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli"*.

Inoltre al successivo 2° comma è previsto che *"L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il*



termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

- a) i veicoli costruiti specificatamente per le competizioni;
- b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
- c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente".

Alla luce del dettato normativo, appare piuttosto chiaro che il primo comma dell'art. 63 della citata norma, preveda l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ai veicoli e motoveicoli immatricolati da oltre trenta anni, con onere a carico dell'ASI per i veicoli e per i motoveicoli anche a carico dell'FMI, di predisporre un "apposito elenco" indicante i **periodi (anno) di produzione.**

L'esenzione dal pagamento della tassa è prevista dal successivo 2° comma anche per i veicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni e a tal fine la norma, facendo specifico riferimento al comma 1°, detta le specifiche condizioni necessarie per la concessione (ovvero per la *estensione*) del beneficio fiscale, ossia:

- che siano autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico con più di venti anni;
- che abbiano un particolare rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume;
- che siano individuati con una apposita determinazione dell'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI.

Ne consegue che il preciso riferimento alla agevolazione prevista dal precedente 1° comma, contenuta al 2° comma, fa ragionevolmente ritenere che all'ASI (come pure alla FMI) la norma ha affidato solamente il compito di *predisporre un apposito elenco*, sia per la individuazione dei veicoli con più di trenta anni che per i veicoli con più di venti anni, che in quest'ultimo caso debbono essere "di interesse storico e collezionistico", individuando la marca di fabbricazione, il modello e l'anno di fabbricazione.

La norma non ha richiesto ai proprietari di autoveicoli di interesse storico e collezionistico alcun obbligo di iscrizione all'ASI (ovvero alla FMI per i proprietari di motoveicoli) per poter beneficiare della agevolazione fiscale del pagamento della tassa automobilistica.

Conseguentemente appare corretta la procedura eseguita dal ricorrente che, ritenendo di possedere i requisiti di legge, comunque conformi ai requisiti tecnici fissati dall'ASI, ha autonomamente autocertificato l'esistenza delle condizioni per applicare i benefici ai propri autoveicoli, producendo la prova di iscrizione del veicolo ad altro club storico riservato ad autoveicoli "di particolare interesse storico e collezionistico".

Pertanto la Regione Emilia Romagna non può non riconoscere un beneficio fiscale di esenzione dalla tassa automobilistica fissato dalla norma (art. 63 del decreto legge 342/2000), ponendo obblighi al contribuente non espressamente previsti dall'ordinamento giuridico.

Sulla base delle motivazioni suesposte, la Commissione ritiene di accogliere il ricorso proposto e, per l'effetto, di annullare l'atto impugnato.


Data la particolarità della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e compensa le spese.

Bologna, 06.07.2009

Il Relatore
Dott. Alberto Marcuri



Il Presidente
Dott. Mario Luigi Cocco

